

Provincia di Trento
COMUNE di CEMBRA



**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dd. 11 maggio 2009
In vigore dal 25 maggio 2009

Il Segretario
dott. Nicola Dalfovo

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Articolo 1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Articolo 2 - Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati.

Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua dell'acquedotto potabile, delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.

Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.

I dispositivi "caricabotte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi. E' fatto obbligo di preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà pubblica e privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi prescritti.

Articolo 3 - Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari in prossimità dei centri abitati

Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque, nell'effettuare i trattamenti fitosanitari in prossimità di edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, di rispettare quanto segue:

1. i trattamenti sono vietati in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate;
2. nella fascia orario dalle 7.30 alle 19.00 sono vietati i trattamenti per mezzo di atomizzatori, sono consentiti solo quelli con lancia a mano;
3. prima delle 7.30 e dopo le 19.00 i trattamenti con atomizzatori sono consentiti solo tenendo una distanza di rispetto pari a:
 - 15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un'altezza dal suolo di m 2,50;
 - 30 metri in presenza di colture con sistema di allevamento oltre i m 2,50 di altezza dal suolo.Al di sotto di tale fascia di rispetto è possibile effettuare solo trattamenti con lancia a mano a pressione moderata.
4. La distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni, è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.

Fermo restando quanto fin qui previsto, in prossimità di altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al punto 4, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare i seguenti elementi:

- la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
- la velocità e la direzione del vento;
- la presenza di elevate temperature;

- la presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.
- In ogni caso è fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
- di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa;
 - oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;
 - di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;
 - di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade e, nel caso di rifornimento al caricabotte di Via a Val Fadana, durante il rifornimento stesso.
- È consigliabile peraltro, preavvisare gli abitanti delle immediate vicinanze dell'area da trattare.

Articolo 4 - Manutenzione delle attrezzature

Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e quindi per ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).

E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere.

Articolo 5 - Norme di comportamento

Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e quindi non devono essere abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.

Articolo 6 - Controlli e sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni disposte dalle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, alle violazioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige), si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 50,00 a euro 500,00.